

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato all'udienza del 20 novembre 1998 la seguente ordinanza nella causa n. 1708/1997 R.A.C.C., n. 75/1997 r. lav. promossa da Mauri Giovanni con l'avv.to Gaetano Mutarelli contro E.N.A.S.A.R.C.O. con gli avv.ti Luigi Caliulo e Valentino Tomada.

### Premesso in fatto

che con ricorso depositato in data 23 ottobre 1996 il Mauri aveva chiesto al pretore di Udine, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, la riliquidazione della pensione E.N.A.S.A.R.C.O. di cui era titolare, precisando di essersi visto, liquidare dall'ente la pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 marzo 1996, calcolata sulla base di una anzianita' contributiva di 19 anni, compresi - tra gli altri - gli ultimo quattro (1992, 1991, 1975, 1974) costituiti da versamenti volontari effettuati dal ricorrente;

che il Mauri, pur dando atto che l'E.N.A.S.A.R.C.O. aveva operato il computo della pensione in maniera conforme alle disposizioni di cui agli artt. 10 della legge n. 12/1973, si doleva del fatto che la pensione ammontava solamente a L. 249.585 mensili a causa del meccanismo "perverso" di liquidazione stabilito dal liquidatore, rilevando che l'ente aveva liquidato, in conformita' alla norma, la pensione, accordando tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate, per le quali erano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, media calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi, compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento e quindi, nel caso specifico, sulla scorta dei redditi del triennio a ritroso dal 1992 (data dell'ultimo versamento dei contributi volontari) la cui media era la piu' bassa a causa del computo dei versamenti volontari stessi;

che il Mauri sosteneva viceversa, che ove si fossero esclusi in tutto o in parte i versamenti volontari eccedenti i quindici anni (in particolare quelli del 1991 e del 1992), la pensione stessa sarebbe stata calcolata sugli imponibili relativi ad anni precedenti e quindi

avrebbe raggiunto, per cio' solo, l'importo di L. 471.000 mensili, conteggiando il triennio migliore negli ultimi dieci anni a ritroso, dal 1974 o dal 1973 e non dal 1992, come avvenuto;

che il Mauri rilevava che i criteri seguiti dall'ente pur legislativamente previsti, si ponevano in contrasto con il magistero della Corte costituzionale, la quale nell'affrontare analogo problema per i pensionati I.N.P.S., aveva sancito il principio della sterilizzazione di quei versamenti ininfluenti per il diritto, se deleterio per la misura della pensione, chiedendo quindi, in via preliminare, che il pretore sollevasse la questione di costituzionalita', ritenutane la non manifesta infondatezza, in relazione alla disposizione di cui al contributo disposto dagli artt. 10 e 37, legge n. 12/1973 perche' in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedono la sterilizzazione dei versamenti volontari eccedenti l'anzianita' minima, se incidenti negativamente sull'importo della pensione cosi' come deciso dalla Corte costituzionale in relazione alla analoga normativa I.N.P.S., invocando a sostegno della richiesta, le precedenti decisioni assunte dalla Corte in materia con le sentenze 26 maggio 1988, n. 307, 10 novembre 1992, n. 428 e 30 giugno 1995, n. 264;

che ritualmente costituitosi l'ente resistente rilevava come il precetto emanato dalla Corte costituzionale con decisioni manipolate additive, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, nel quale si verteva in tema di pensione integrativa di quella erogata dall'I.N.P.S. e, quindi, con finalita' diverse dalle funzioni di sostentamento proprie della pensione I.N.P.S.;

che lo stesso osservava inoltre come, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il trattamento pensionistico controverso era stato liquidato sulla base di una anzianita' contributiva di 19 anni, dei quali ben sei, coperti con versamenti volontari, operati dal ricorrente stesso con riferimento agli anni 1972, 1973, 1974, 1975, 1991 e 1992, con la conseguenza che, avendo riguardo agli anni

lavorativi, i contributi versati obbligatoriamente erano stati solamente 13, e, quindi, inferiori ai minimi contributivi necessari alla maturazione del trattamento pensionistico ex art. 10 della legge n. 12/1973, per cui il ricorso andava rigettato;

che l'adito pretore con la sentenza datata 21 aprile 1997 respingeva il ricorso, ritenendo che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente fosse manifestamente infondata;

che con ricorso in appello depositato in data 16 luglio 1997 il Mauri chiedeva, in riforma dell'impugnata decisione che venisse in via preliminare sollevata la questione di costituzionalità delle norme di cui al combinato disposto dagli artt. 10 e 37, legge n. 12/1973 già prospettata in primo grado, ma disattesa dall'adito primo giudice e nel merito l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dei delineati criteri, con conseguente condanna dell'E.N.A.S.A.R.C.O. alla relativa riliquidazione;

che, costituitosi ritualmente l'ente appellato chiedeva il rigetto del proposto gravame, ribadendo tutte le considerazioni già svolte in primo grado;

Tanto premesso in fatto, si esponevano le seguenti osservazioni;

#### D i r i t t o

Ritiene il collegio che la questione di legittimità costituzionale, incidentalmente sollevata dalla parte ricorrente appellante, sia rilevante per la decisione, atteso che la risoluzione di tale questione, assume carattere pregiudiziale, rispetto alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto, altresì, che la questione si presenta non manifestamente infondata, in quanto il ricorrente ha prospettato che pur avendo legittimamente l'E.N.A.S.A.R.C.O. effettuato il computo della pensione in base all'art. 10 della legge n. 12/1973 e dell'art. 11, d.P.R. n. 758/1968, i quali riconoscevano il diritto per i

rappresentanti e gli agenti di commercio, alla pensione di vecchiaia, qualora abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, pensione da calcolarsi sulla media delle provvigioni del triennio più favorevole nell'ultimo decennio, tali norme di calcolo collidono con le recenti pronunce della Corte costituzionale rese in tema di modalità di computo della pensione I.N.P.S.;

Considerato, al riguardo, che secondo la prospettazione dell'appellante, ove si escludessero, in tutto o in parte, i versamenti volontari eccedenti i quindici anni, che rappresentano il requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia, la pensione stessa sarebbe stata calcolata sugli immobili imponibili relativi ad anni effettivamente lavorati e quindi avrebbe raggiunto, perciò solo, l'importo di L. 471.000 mensili circa, conteggiando il triennio migliore degli ultimi dieci anni dal 1974 (o 1973) a ritroso e che una problematica simile alla questione in esame era già stata affrontata dalla Corte costituzionale con le sentenze datate 26 maggio 1989, n. 307, 428/1992 e 30 giugno 1994, n. 264, proprio per far fronte a palesi simili ingiustizie verificatesi in sede di calcolo di retribuzioni pensionabili nel caso di pensioni I.N.P.S., quando il pensionato è risultato addirittura danneggiato dai versamenti volontari tesi ad incrementare il requisito contributivo già raggiunto, posto che la Corte ha statuito l'irrilevanza, al fine del computo del trattamento pensionistico globale dei versamenti volontari, laddove questi, come appunto nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 8, legge n. 297/1982, non solo non rilevano al fine del raggiungimento dell'anzianità minima contributiva, ma comportano una riduzione della pensione, peraltro già maturata;

Rilevato, sotto tale profilo, che la Corte costituzionale in analoga questione, ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 3, comma 8, legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia gia' conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianita' assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'eta' pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria (v. Corte cost. 26 maggio 1989, n. 307) e che, con successiva pronuncia, la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimita', per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 3, comma 8, legge 29 maggio 1982, nella parte in cui non prevede che nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attivita' lavorativa meno retribuita da parte del lavoratore che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva, vengano esclusi dal computo i periodi di minore retribuzione non necessari ai fini del requisito dell'anzianita' contributiva minima, in modo che la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata, qualora non sussistessero detti periodi (v. Corte cost. 30 giugno 1994, n. 264) e nella parte in cui non consente al titolare di pensione di anzianita' di ottenere, dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile per vecchiaia, il ricalcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora esso determini un risultato piu' favorevole per l'assicurato (v. Corte cost. 10 novembre 1992, n. 428);

Rilevato che, come esattamente osservato dal ricorrente, la stessa Corte costituzionale ha piu' volte valutato sullo stesso piano il regime previdenziale I.N.P.S. e quello E.N.A.S.A.R.C.O., atteso che sia con la sentenza n. 431/1991, sia con la sentenza n. 1, datata 22 gennaio 1992 la Corte ha assimilato i due sistemi previdenziali, estendendo alla normativa E.N.A.S.A.R.C.O. la stessa falcidia, gia' effettuata dalla normativa I.N.P.S. su questione analoga (v. sent. Corte cost. n. 189/1991), dichiarando quindi, incostituzionalmente E.N.A.S.A.R.C.O. di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, quando

negava la pensione di reversibilit  alla vedova che avesse contratto matrimonio con un ultrasettantenne;

Ritenuto, pertanto, che, analogamente a quanto gi  statuito dalla Corte costituzionale, in tema di sterilizzazione dei versamenti volontari eccedenti l'anzianit  minima, se incidenti negativamente sull'importo della pensione, nel sistema previdenziale I.N.P.S., appare non manifestamente infondata la questione di legittimit  costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, della citata norma, sia in relazione al principio di ragionevolezza di cui al citato art. 3, atteso il paradossale effetto che il meccanismo previsto dalla legge, potrebbe comportare nell'ipotesi di prosecuzione volontaria della contribuzione di importo inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedentemente versata (e di per se' sufficiente a radicare il diritto alla pensione), tenuto conto, in particolare, che l'irrazionalit  di una tale vanificazione degli effetti astrattamente favorevoli, derivanti dalla prosecuzione dei versamenti e del relativo aumento dell'anzianit  contributiva, si appalesa ancor pi  chiaramente in presenza di una disposizione (come quella in esame), volta a comporre un sistema di tutela delle singole posizioni soggettive, nel quale il riferimento all'ultimo periodo lavorativo, per la determinazione e' diretto a garantire una pi  alta base di calcolo per la liquidazione del trattamento (v. sent. Corte cost. n. 264/1994 e n. 388/1995), sia in relazione al principio della tutela sociale, di cui all'art. 38 della Costituzione, e tenuto conto delle finalit  proprie della contribuzione volontaria, che concorre alla compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 Cost. e che verrebbe svuotata nella sua funzione, ove da tale contribuzione conseguisse l'effetto di far decrescere la pensione (non potendo d'altro canto tale svuotamento essere giustificato, ne' con l'aumento dell'anzianit  contributiva, ne' con il beneficio che la prosecuzione volontaria offre

all'assicurato di consentirgli - ricorrendone i presupposti - di conseguire la pensione di invalidita' - v. Corte cost. n. 307/1989);

Rilevato, infine, che nessun rilievo appare avere, sotto il profilo esaminato, la circostanza che il ricorrente abbia maturato i 15 anni di anzianita' minima anche con parte dei contributi volontari versati negli anni '70, posto che sono solo gli ultimi versamenti volontari (anni 1991-1992) che sono al tempo stesso ultronei per la vecchiaia e punitivi per il calcolo;

Ritenuto, pertanto, che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'appellante deve considerarsi rilevante e non manifestamente infondata;